

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI
INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Capita frequentemente che le ordinanze prefettizie di reiezione dei ricorsi proposti a norma dell'articolo 203 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 vengano sottoscritte da funzionari privi di delega espressa da parte dei prefetti titolari.

Le ordinanze di tal guisa formate sono invalide o, meglio, giuridicamente inesistenti.

Esse infatti sono manifestazioni di volontà autonoma ed indipendente che non possono essere emesse da soggetti, pur operanti ad elevati livelli nell'ambito dell'ordinamento dell'Ente Territoriale del Governo, vicari dei titolari delle funzioni di riferimento, se non in presenza di formale delega di competenze loro affidate dal Prefetto titolare.

In questo pezzo, si dà atto degli arresti giurisprudenziali a riguardo intervenuti.

Quanto al merito, si segnala una sentenza del Giudice di Pace del Mandamento di Oria datata 12 dicembre 2002.

Quanto alla legittimità, si segnalano due sentenze pronunciate dalla prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione: la numero 9394 del 24 settembre 1997 (presidente Corda, estensore Felicetti) e la numero 9441 del 12 luglio 2001 (presidente Carnevale, estensore Adamo).

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Allegato giurisprudenziale numero 1

Giudice di Pace del Mandamento di Oria, 12 dicembre 2002

Estensore Mangia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace del Mandamento di Oria, dr. Michele Mangia, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al N. 234/02 R G. Affari Civili vestito

tra

XXX nato a Oria il **** res. in **** rappresentato e difeso dall'avv. Pietrantonio De Nuzzo (procura a margine del ricorso)

ricorrente in opposizione

contro

PREFETTURA DI BRINDISI

opposta

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 205 del Codice della Strada avverso ordinanza-ingiunzione N. 1803 del 6.5.02 notificata il 12.6.2002 relativa a contravvenzione all'art. 142 del C.d.S.

All'udienza del 14.11. 02, l'opponente concludeva come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con verbale di accertamento n.540 del 14.12.01 la Polizia Municipale di Oria elevava contravvenzione ex art. 142/2 C.d.S. nei confronti dell'intestato opponente per avere questi in data 16.11.2001 percorso alla velocità di 84 Km/h. un tratto di strada con limite imposto di 50 Km/h.

Il ricorso inoltrato ex art. 203 C.d.S. al Prefetto di Brindisi era stato da detta autorità rigettato con ordinanza che ingiungeva il pagamento della somma di Euro 267,56 oltre le spese.

Con atto depositato in questa Cancelleria il 24.06.02 veniva proposta opposizione ai sensi dell'art. 205 C.d.S.

Dall'ingiunto intestato, il quale, rilevando irregolarità procedurali, vizi di forma e da lui non condivise motivazioni nel merito dell'opposta ordinanza ne chiedeva l'annullamento. In particolare eccepiva la mancata contestazione immediata dell'infrazione e la speciosità dei motivi adottati in verbale

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

a giustificarla. Eccezioni e rilievi tutti che alcuni dei quali già proposti in sede di ricorso amministrativo erano stati tutti rigettati dalla autorità prefettizia.

Fissato con decreto, regolarmente notificato alle parti, l'udienza di comparizione, in tale udienza non compariva la Prefettura, che pur aveva fatto pervenire in Cancelleria la documentazione in suo possesso con note a difesa del suo operato. All'udienza del 14.11.02 recepite le conclusioni della sola parte opponente il procedimento veniva definito con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 18 della legge 689/81 ogni qualvolta viene individuato nell'autorità prefettizia l'organo competente, ed in maniera più esplicita, in soggetta materia, l'art. 204 del CdS individua nel "prefetto" l'organo deputato ad emettere ed in conseguenza a sottoscrivere il provvedimento conclusivo dell'iter procedimentale instaurato ex art. 203 CDS. col ricorso avverso il s.p.v. di accertamento di una infrazione al C .d .S .

Giurisprudenza costante e mansionario ministeriale riconoscono l'esercizio di tal potere "anche al vice Prefetto Vicario il quale senza necessità di delega o formale investitura, solo in ragione della sua speciale qualifica non deve giustificare in concreto, nemmeno dinanzi a terzi, i suoi poteri" (Cass. 12 .2.1976 n. 464 e conformi 209/74 - 1522/74).

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Argomentando "a contrariis", l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa "quale manifestazione di volontà autonoma ed indipendente" va ritenuto non possa essere emessa da soggetti, pur operanti ad elevati livelli nell'ambito dell'ordinamento dell'Ente Territoriale del Governo, diversi dai detti "se non in presenza di formale delega di competenze loro effettuate dal Prefetto (Cass. Pen. 28 marzo 1987 N.3031). Indirizzo giurisprudenziale da condividere anche dopo l'introduzione della cosiddetta "legge Bassanini" derivando nel caso di specie l'investitura direttamente dalla legge, e dovendosi comunque sempre esplicitare verso terzi l'esercizio di tal potere, con specifico riferimento all'atto di delega sia nell'intestazione che nella sottoscrizione del provvedimento.

E poiché nella qui opposta ordinanza ingiunzione, pur essendosi, indicato il vice prefetto vicario, l'atto di fatto è stato sottoscritto da un "vice prefetto" senza riferimento ad alcuna delega, deve essere rilevata l'assoluta carenza di potere del funzionario che ha emanato l'atto, che va pertanto dichiarato radicalmente nullo al limite della sua inesistenza formale.

Quanto in via preliminare suesposto rende ultronea l'analisi di tutte le altre eccezioni e doglianze prospettate in ricorso.

Si ritiene ricorrono giusti motivi ex art. 92/2 c.p.c. per compensare le spese del presente procedimento.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Oria definendo il presente procedimento n.234/02 introdotto da XXX con ricorso nei confronti della Prefettura di Brindisi ogni altra domanda, deduzione ed eccezione, qui proposta dalle parti, disattese e reiette, così decide:

- o in accoglimento, per quanto in motivazione, del ricorso, dichiara nulla l'ordinanza ingiunzione qui opposta;
- o compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.

Sentenza esecutiva ex lege.

Oria li 14.11.2002

Il Giudice di Pace (Dr. M. Mangia)

Depositato in cancelleria il 12.12.02

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Allegato giurisprudenziale numero 2

Corte Suprema di Cassazione, sezione prima civile, numero 9394 del 24 settembre 1997

Presidente Corda, Estensore Felicetti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Mario	CORDA	Presidente
"	Vincenzo	FERRO	Consigliere
"	Giulio	GRAZIADEI	"
"	Francesco	FELICETTI	Rel. "
"	Massimo	BONOMO	"

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXX, elettivamente domiciliato in Roma

Ricorrente

Contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO;

Intimato

avverso la sentenza n. 1109-94 del Pretore di Milano, depositata il 04-03-94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20-11-96

dal Relatore Consigliere Dott. Francesco Felicetti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo Arena

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Fatto

1 XXXX, con ricorso 13 marzo 1993 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, notificatagli il 23 febbraio 1993, dal prefetto di Milano, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di lire 382.900 per violazione della legge n. 3 del 1986, per avere circolato su un motoveicolo senza indossare il casco regolamentare. Deduceva l'illegittimità costituzionale della legge n. 3 del 1986; la nullità dell'ingiunzione, in quanto carente di sottoscrizione; la mancanza della notifica di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1991; l'eccessività della sanzione.

Il Pretore di Milano, con sentenza 4 marzo 1994, rigettava l'opposizione.

Avverso tale decisione XXXX ricorre in Cassazione formulando tre motivi, con ricorso notificato al Prefetto di Milano il 14 aprile 1994.

L'intimato non ha controdedotto.

Il ricorrente ha anche depositato memorie.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Diritto

1 Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nonché la contraddittorietà della motivazione sul punto, sostenendosi che erroneamente il Pretore di Milano ha negato che l'ordinanza-ingiunzione opposta, in quanto priva di sottoscrizione, era nulla. Si deduce, al riguardo, che lo stesso Pretore di Milano, in altra sentenza, aveva ritenuto nulla l'ingiunzione non recante la sottoscrizione del Prefetto o di un suo delegato sulla copia dell'ingiunzione notificata.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2, 3, 13, 16 e 32 della Costituzione e la contraddittorietà della motivazione, contestandosi le ragioni giuridiche per le quali il Pretore ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione della legge n. 3 del 1986. In particolare si deduce che la salute è un bene che riguarda il singolo individuo e che, a giudizio del ricorrente, il casco ne costituisce un pericolo e non una protezione. Si deduce che, contraddittoriamente, lo stesso Pretore aveva riconosciuto che il casco prescritto ha degli inconvenienti, eludibili con l'uso del casco, non regolamentare, usato da esso ricorrente.

Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà e carenza della motivazione della sentenza relativamente alla richiesta di riduzione della sanzione. Si lamenta in proposito che il Pretore abbia ritenuto congrua la sanzione inflitta anche in quanto il ricorrente aveva dichiarato che non intendeva rispettare l'obbligo di indossare il casco, mentre non si era tenuto conto che egli, nel momento in cui fu contestata la violazione, pur non indossando un casco per motocicli, indossava un casco per ciclomotori, cosicché la sanzione doveva, quanto meno, essere ridotta al minimo.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

2. Il primo motivo del ricorso è fondato nei sensi appresso indicati.

Il Pretore, di fronte alla contestazione dell'opponente della mancanza di firma dell'ordinanza ingiunzione da parte dell'autorità da cui proveniva, si è limitato ad affermare che il provvedimento, pur mancando della firma del Prefetto "risulta in maniera inequivoca proveniente dall'ufficio della prefettura di Milano ed attribuibile alla volontà sanzionatoria di questo".

Questa Corte ha affermato (Cass. 7 agosto 1996, n. 7234) che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, il quale, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi.

Tuttavia, di fronte alla precisa contestazione formulata sul punto dall'opponente, il Pretore doveva accertare l'esistenza nell'originale del provvedimento, in mancanza della sottoscrizione del Prefetto, di quella di un suo delegato o, in caso diverso, doveva specificare le ragioni per cui, sulla base della legislazione vigente all'epoca in cui l'atto fu emanato, esso doveva ritenersi "proveniente in maniera inequivoca dall'ufficio della Prefettura di Milano".

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Ne consegue che il ricorso va accolto, in relazione al primo motivo, con assorbimento dei successivi e la sentenza va cassata, con rinvio al Pretore di Milano, in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M

La Corte di Cassazione

- o accoglie il primo motivo;
- o dichiara assorbito il secondo e il terzo;
- o cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma il 20 novembre 1996.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Allegato giurisprudenziale numero 3

Corte Suprema di Cassazione, sezione prima civile, numero 9441 del 12 luglio 2001

Presidente Carnevale, Estensore Adamo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente –

Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere –

Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere –

Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere –

Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere –

ha pronunciato la seguente

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

SENTENZA

sui ricorso proposto da:

XXXXX, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI

11, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

ricorrente

contro

PREFETTURA DI VITERBO;

intimata

avverso la sentenza n. 22-98 della Pretura di CIVITA CASTELLANA, depositata il 13-02-98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26-03-2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato XXXXX, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Fatto

Con ricorso in data 16.5.1997 XXXX proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Viterbo gli ingiungeva di pagare la somma di L. 1.090.800, per violazione dell'art. 142-9 C.d.S., accertata dalla Pol - Strada di Viterbo, in data 19.7.1996.

Rilevava l'opponente di non avere commesso la violazione addebitatagli e muoveva altresì una serie di contestazioni avverso le modalità di accertamento dell'infrazione e avverso la validità dell'ordinanza ingiunzione priva di sottoscrizione.

Si costituiva in giudizio il Prefetto di Viterbo tramite funzionari della Prefettura e resisteva all'opposizione.

Il Pretore di Civita Castellana con sentenza in data 13.2.1998 respingeva l'opposizione.

Per la cassazione della sentenza del Pretore propone ricorso fondato su tre motivi XXXX.

Non svolge attività difensiva il Prefetto di Viterbo.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dei D.P.R. 16.12.1992 n 495, in relazione all'art. 360 c.p.c.

Rileva che erroneamente il Pretore di Civita Castellana ha ritenuto fondato l'accertamento dell'eccesso di velocità sulla base della mancata prova da parte dell'opponente dell'esistenza in concreto di un elemento perturbatore, idoneo a determinare il cattivo funzionamento dell'apparecchio rilevatore.

Così facendo il giudice di merito ha invertito l'onere della prova, nonostante il Prefetto di Viterbo avesse richiesto l'ammissione della prova testimoniale.

In particolare i verbalizzanti se escussi come testi avrebbero dovuto precisare come fosse stata tarata l'apparecchiatura; come avessero raggiunto la certezza che la stessa funzionasse perfettamente; chi avesse effettuato le varie operazioni e se essi fossero stati presenti al rilevamento.

La violazione anche di uno solo degli indicati elementi avrebbe comportato certamente la nullità dell'accertamento.

Inoltre le apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità devono essere debitamente omologate e poiché la circostanza non si ricava dal verbale, la Prefettura di Viterbo avrebbe dovuto fornire la prova dell'avvenuta omologazione, producendo copia del relativo atto.

Il motivo è infondato e va quindi disatteso.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Invero questa Corte Suprema ha più volte precisato che l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità si presume, in base al generale principio di presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, fino a quando, con riferimento al caso specifico, siano dimostrati, dall'opponente, inconvenienti che ostino al regolare funzionamento dello strumento stesso.

Nella specie XXXX ha solo formulato delle ipotesi senza peraltro fornire alcun elemento in base al quale il giudice di merito potesse ritenere che lo strumento non appartenesse ad un tipo omologato dal Ministero dei LL.PP., che non fosse stato regolarmente tarato, che non fosse stato azionato dagli agenti verbalizzanti, presenti al rilevamento dell'infrazione.

Nè contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente è necessario che ogni strumento rivelatore, concretamente utilizzato, sia sottoposto ad omologazione da parte del Ministero dei LL.PP., prima dell'uso, essendo sufficiente che sia stato preventivamente omologato il tipo di strumento usato.

Il primo motivo va quindi disatteso.

Con il secondo motivo XXXX censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 200 C.d.S.

Rileva che gli agenti operanti avrebbero dovuto immediatamente contestare l'infrazione rilevata o quanto meno motivare in ordine alle ragioni che in concreto tale contestazione immediata avevano impedito.

Il motivo è infondato e va pertanto respinto.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Invero va rilevato che ai sensi dell'art. 200 del C.d.S. l'infrazione quando è possibile deve essere immediatamente contestata e che in base all'art. 384 lett. e) del Reg. al C.d.S. fra le ipotesi di impossibilità di contestazione immediata devono ricomprendersi quelle relative alla violazione dei limiti di velocità, accertata "per mezzo di apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero qualora il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".

Dal combinato disposto delle norme riportate si desume che la contestazione può non essere immediatamente effettuata nelle ipotesi di cui all'art. 384 lett. e) purché gli agenti operanti indichino nel p.v., qualora ricorra l'ipotesi in cui in sia impossibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari, quale sia stato in concreto il motivo che abbia reso impossibile la contestazione stessa, nell'immediatezza dell'infrazione.

Ciò premesso si rileva che il ricorrente si è lamentato che, in concreto, i verbalizzanti avrebbero potuto contestare l'infrazione, prospettando a sostegno della propria tesi una serie di elementi di fatto che tale tesi avvalorerebbero.

Tale tipo di censura non è proponibile nel giudizio di legittimità in quanto finalizzata ad un riesame del materiale probatorio, già vagliato dal giudice di merito, con la conseguenza che la censura testè riassunta va dichiarata inammissibile. In relazione poi alla doglianza attinente alla mancata indicazione nel p.v. del motivo specifico dell'omessa contestazione immediata dell'infrazione si osserva che tale censura è stata

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

proposta per la prima volta con il ricorso in esame, talché, trattandosi di domanda nuova, non può essere esaminata dal Collegio.

Il secondo motivo va quindi dichiarato interamente inammissibile.

Con il terzo motivo articolato in due distinte censure il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto priva di sottoscrizione ed in quanto emessa dal Vice Prefetto Ispettore, in carenza di potere, non essendo delegabile dal prefetto il potere di formare l'ordinanza ingiunzione.

Il motivo è infondato e va pertanto respinto.

Invero, riguardo alla prima censura, va rilevato che questa Corte Suprema ha più volte precisato che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi allorché, dallo stesso contesto dell'atto, sia possibile accertare l'attribuibilità dell'atto stesso a chi deve esserne l'autore, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l'atto amministrativo.

Nella specie il giudice di merito ha accertato che l'ordinanza ingiunzione proveniva dal soggetto legittimato ad emetterla, mentre il ricorrente non ha chiesto al giudice di merito accertamenti in ordine all'esistenza della sottoscrizione sull'originale dell'ordinanza ingiunzione, talché la censura come su formulata deve ritenersi infondata, integrata, con le argomentazioni che precedono, la motivazione dell'impugnata sentenza, conforme a diritto in relazione al dispositivo.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

La prima censura va quindi disattesa.

In relazione alla seconda censura si osserva che nell'ambito della P.A., la cui struttura è connotata da un'organizzazione gerarchica, costituisce principio generale la delegabilità di singole funzioni ai collaboratori, addetti all'ufficio, da parte della autorità posta al vertice dell'ufficio amministrativo, sempre che abbiano le qualifiche e le cognizioni necessarie per lo svolgimento dei relativi compiti, salvo che la legge disponga in modo diverso, prevedendo espressamente la non delegabilità della specifica funzione.

Nella specie non è dato desumere nè dall'art. 18 della L. 689-81 nè da altra norma di legge che il prefetto non possa delegare ad organi del proprio ufficio e specificamente al vice prefetto la funzione di esaminare gli scritti difensivi inviati alla prefettura dagli autori di violazione al codice della strada e di emettere poi le ordinanze ingiunzioni di pagamento, salvo l'obbligo, anch'esso desumibile dai principi generali che regolano l'ordinamento amministrativo, di rilascio di delega espressa, obbligo il cui assolvimento non risulta sia stato nella specie posto in dubbio.

Il terzo motivo va quindi interamente disatteso.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 23 comma 12 della L. 689-81, per non avere il Pretore specificato in base a quali prove abbia ritenuto fondata la responsabilità del ricorrente medesimo.

Il motivo è infondato.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A DECIDERE SUI RICORSI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE PRIMA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Invero il giudice di merito ha fatto riferimento, nel decidere, alla giurisprudenza di questa Corte Suprema che ha ritenuto che si possa attribuire valenza agli accertamenti effettuati dall'autovelox, salvo l'onere dell'opponente di fornire la prova dell'esistenza di specifici fatti perturbatori che abbiano inciso sul regolare funzionamento dell'apparecchio.

Prova che nella specie non era stata data dal ricorrente per cui non necessaria si palesava l'escussione dei verbalizzanti, essendo sufficienti a fondare la responsabilità del XXXX gli accertamenti desumibili dall'autovelox.

Il ricorso va pertanto interamente respinto.

Nulla spese non avendo il Prefetto di Viterbo svolto attività difensiva.

P.Q.M

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 26.marzo 2001

Depositata in Cancelleria addì 12 luglio 2001

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria